

alla planimetria sono allegate le norme inerenti ciascun tipo edilizio, con riferimento alle varie zone.

Il Programma di fabbricazione presentato, divide il territorio comunale in sei zone:

- 1) - Zona del centro antico;
- 2) - Zona urbana a carattere intensivo;
- 3) - Zona sub-urbana a carattere semintensivo;
- 4) - Zona della 167;
- 5) - Zona industriale;
- 6) - Zona agricola.

Esso appare bene impostato ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 34 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150.

Sulle norme relative alle singole zone non ricadono osservazioni; esse prevedono per la zona urbana a carattere intensivo un'altezza massima di costruzione di metri 21 (piano terra più cinque piani superiori), e per la zona sub-urbana a carattere semintensivo un'altezza massima di metri 14,50 (piano terra più tre piani superiori). Inoltre per il centro antico sono state studiate particolari norme che sostanzialmente non prevedono sopraelevazioni e per l'edilizia sostitutiva prescrivono la conservazione degli stessi volumi delle fabbriche demolite, in modo da non mutare il rapporto attualmente esistente tra edifici e spazi liberi. Esse tengono conto dei vincoli già espressi dalla Soprintendenza ai Monumenti, ma risultano contrastanti con il D.M. 15-6-1953 n. 1951; anzi per tale ragione la delibera di approvazione 16-2-1967 n. 145 dice che la sistemazione progettata nel Programma di fabbricazione per il centro antico e le relative norme potranno ritenersi efficaci solo dopo la revoca o la modifica, già richiesta dal Comune, del D.M. di cui sopra. Per quanto concerne la zona agricola è stata anche prevista la possibilità che l'edilizia consentita in essa - due piani con  $H_{max} = m. 8$ ;  $I_f = 0,4 mc/mq$  ed il lotto minimo pari a 0,5 ettari assuma carattere residenziale subordinando in tal caso l'approvazione del progetto a quello di un preliminare piano di lottizzazione. Nella zona industriale il lotto minimo pari a 1000 mq. con un'altezza massima di metri 10. Inoltre nel presente Programma si è seguito il criterio della netta distinzione degli insediamenti industriali e delle aree della 167 rispetto alla zona urbana. Sono state poi delineate due aree industriali, in quanto si è ritenuto opportuno distinguere le attività industriali, da quelle invece legate al traffico stradale, confermando così una scelta già seguita dagli insediamenti esistenti.

Per ulteriori dettagli sulle norme relative alle singole zone, sull'impostazione del programma e sulle altre questioni prima accennate si rinvia agli elaborati presentati, ed in particolare alla planimetria ed alla relazione illustrativa di cui si è detto sopra.

Alcuni punti della relazione illustrativa sono stati modificati da questa Sezione come segue:

- a) a pagina 2, penultimo ed ultimo rigo la frase «vedi art. 37 del Regolamento edilizio» è stata depennata in quanto fa riferimento non al vigente regolamento, bensì ad un nuovo regolamento in corso di redazione;
- b) a pagina 3, dove si parla dell'altezza massima della zona suburbana, detta altezza è stata indicata in metri 14,50 e non metri 15, così come è specificato nelle norme allegate alla planimetria;
- c) a pagina 5, penultimo rigo, è stata depennata la frase «vedi articolo 37» per gli stessi motivi di cui alla lettera a).

In conclusione il presente Programma di fabbricazione appare, da un punto di vista generale, redatto in modo urbanisticamente valido ed alla suddivisione del territorio comunale in zone si è proceduto tenendo presente tutti i vincoli esistenti.

## PIANO DI ZONA

Il piano presentato concerne le zone da destinare non solo alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, ma anche alle opere e servizi complementari urbani e sociali, compreso il verde pubblico.

L'area corrispondente al piano è stata prevista per un unico comprensorio delimitato dai seguenti confini: Via Castel del Monte, Via Gravina, Strada Statale variante n. 98, Zona cuscinetto - destinata a verde agricolo - tra l'attuale abitato e quella in esame. Essa, mentre è prossima al centro urbano, non risulta in genere compromessa da iniziative a carattere privato; risponde pertanto ai requisiti di cui alla legge 18-4-1962 n. 167, art. 3; inoltre è già parzialmente servita dalla rete idrica e fognante che si sviluppa lungo i suoi margini. In conclusione nella scelta dell'area si è operato in modo tecnicamente ed urbanisticamente valido, sia perchè si è preferita una superficie continua ad una somma di piccole aree residue, sia perchè sono stati tenuti presenti tutti i vincoli esistenti, compreso un elettrodotto.

Il dimensionamento dell'area di mq. 440.000 è stato effettuato riferendosi alle variazioni della popolazione nel decennio 1956 - 1965 e prevedendo che nel prossimo decennio l'incremento demografico conserverà gli stessi rapporti; inoltre si è cercato di ridurre l'indice di affollamento ad 1,6 e si è tenuto conto del necessario trasferimento di un certo numero di abitanti dal centro antico alla zona prevista dalla legge 167; ad essi sono stati aggiunti gli emigranti che si presume rientreranno a Corato e gli abitanti di abitazioni insalubri.

Tutto ciò ha portato ad una previsione di 10.200 abitanti con un fabbisogno di 6360 vani, e 1340 alloggi con una densità territoriale di 232/ab/ha.

Per quanto concerne la sistemazione urbanistica, sono stati previsti edifici residenziali ed edifici pubblici, quali scuole materne, elementari e medie, negozi, uffici comunali, chiese, mercato, ecc. L'area rimanente è stata destinata a strade, verde pubblico, verde privato, parcheggi, ecc. La tipologia edilizia prevede per le abitazioni, case in linea a quattro piani su pilotis con la superficie sottostante riservata a parcheggio anche per evitare abitazioni al piano rialzato. La superficie vincolata a verde pubblico è stata articolata anche nella zona sportiva. Facendo riferimento alla rete viaria, è prevista la sistemazione di via S. Elia - con una sezione costante di m. 12 - in modo da farli attraversare il quartiere e permettere il collegamento con le vie Castel del Monte e Gravina; dalle strade suddette si dipartono strade di penetrazione senza attraversamenti ai nuclei residenziali della sezione costante di m. 5.

Per maggiori dettagli ed altri particolari si rinvia agli elaborati presentati, alla planimetria in scala 1:2.000 contenente il piano particolareggiato con l'indicazione dei tipi edilizi, la rete stradale, la suddivisione in lotti, ecc. nonché alla relazione illustrativa del piano di zona. Detta relazione fa riferimento anche alla spesa di urbanizzazione che non tiene conto del costo di espropriazione dei suoli per edilizia residenziale.

Quando il Comune inizierà l'attuazione del piano in questione alla spesa di urbanizzazione prevista dovrà aggiungersi l'importo dell'espropriazione di dette aree determinato dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Inoltre sono stati regolarmente redatti gli elenchi delle proprietà comprese nel piano con la relativa planimetria catastale in scala 1:2.000.

In linea generale, tenendo conto di tutti gli elementi di cui sopra, il piano di zona in questione appare redatto in modo urbanisticamente valido; inoltre sono stati tenuti presenti tutti i vincoli esistenti ed in relazione ad essi si è scelta la soluzione più idonea.

Gli elaborati presentati possono ritenersi conformi alle prescrizioni della legge 18-4-1962 n. 167, ed in particolare agli articoli 4 e 5, anche se manca il compendio delle norme urbanistico-edilizie. Infatti, nel caso in esame, le norme relative alle abitazioni sono contenute nella relazione illustrativa; esse però, oltre ad essere adottate per le abitazioni, dovranno tenersi presenti anche nella realizzazione di alcuni edifici a carattere pubblico previsti nel piano stesso (negozi, uffici comunali, ecc.) non essendo dettata alcuna normativa per essi; pertanto detti fabbricati non dovranno in ogni modo superare l'altezza corrispondente alle costruzioni residenziali.

Dato che la soluzione urbanistica appare validamente impostata si ritiene necessario prescrivere che essa debba essere realizzata senza modifiche, tenendo presente l'unità dei singoli comprensori, sia come edilizia che spazi liberi e rete viaria, nonché aree e servizi di urbanizzazione secondaria, seguendo la planimetria di piano particolareggiato in scala 1:2.000.

Per i soli Enti pubblici potrà consentirsi per comparti unitari ed omogenei la sostituzione della soluzione di piano con un'altra diversa, che da un punto di vista urbanistico-edilizio conservi gli stessi rapporti ed indici della prima e sia studiata con analoga unitarietà.

## OPPOSIZIONI

Come si è già detto sono state presentate in sede di pubblicazione n. 44 opposizioni, di cui due pervenute fuori termini.

Il Comune in un primo momento ha controdedotto con deliberazione n. 249 del 10 aprile 1967, ma detta delibera su richiesta della Sezione Urbanistica, è stata modificata con successivo atto n. 471 dell'11-7-1967.

Esaminando da un punto di vista generale il fatto, si osserva che gli oppositori nei loro ricorsi, di cui alcuni sono stati respinti, altri accolti parzialmente ed altri accolti integralmente, hanno chiesto diverse modifiche al programma di fabbricazione ed al piano di zona. Dalle letture degli atti deliberativi si deduce che per quanto concerne il piano di zona, le richieste dei ricorrenti non sono state accolte; invece facendo riferimento al programma di fabbricazione, il Comune ha parzialmente accolto dette richieste, modificando in conseguenza il Programma di fabbricazione stesso come segue ed allegando alle delibere una planimetria del territorio comunale in scala 1:10.000 con il programma di fabbricazione modificato:

## CENTRO ANTICO

1) - Restano confermate le previsioni e le prescrizioni del Prof. R. Pane, con l'eccezione di consentire lungo il perimetro esterno di tale zona la realizzazione di fabbricati di altezza massima pari a quella che potrà essere raggiunta dagli edifici ubicati sul lato opposto a delimitazione della zona intensiva (Corso Garibaldi, Corso Mazzini, Corso Cavour e Corso Vittorio Emanuele); si precisa che si tratta dell'anello interno delimitante la stessa zona intensiva.

## ZONA INTENSIVA - SEMINTENSIVA - RESIDENZIALE

2) - Superando le previsioni di progetto, è stata introdotta nel programma di fabbricazione anche la «zona residenziale», per la quale così come è indicato nella planimetria allegata, sono state reperite per la realizzazione di ville due aree, l'una tra via Gravina e la Statale n. 98 e l'altra tra le vie Castel del Monte, R. Tratturo e via S. Magno.

Per quanto concerne le norme metriche delle zone intensive, semintensive e residenziali, si ha che per costruzioni e ricostruzioni in aree per le quali non siano prescritti determinati tipi edilizi, l'elevazione delle facciate delle fabbriche sul piano stradale dovrà essere contenuta nella misura di una volta e mezza la larghezza del tratto di strada interessata dalla costruzione a sorgere. Inoltre il limite massimo di altezza da osservarsi resta così stabilito:

- Zona intensiva m. 28,00;
- Zona semintensiva m. 22,00;
- Zona residenziale m. 16,00.

Per la zona residenziale si consiglia un lotto minimo di mq. 1000.

«Lungo le strade di sezione inferiore a m. 4 è tuttavia consentito di raggiungere l'altezza di metri 11, corrispondente a piano terra e due piani superiori.

Per gli edifici costruiti all'angolo di due strade o di spazi pubblici di diversa larghezza è consentito di mantenere l'altezza competente al prospetto affacciato sulla strada o spazio più largo anche per quello fronteggiante la strada o spazio più stretto, per una lunghezza pari alla larghezza della strada o spazio più largo. Se con tale risvolto si raggiunge e si supera una lunghezza pari al 50% del lato che si affaccia sulla strada più stretta, allora la stessa altezza può estendersi a tutti i lati.

Infine è consentito raggiungere l'altezza massima stabilita per ciascuna zona con piani arretrati della fronte di una profondità pari ai 2/3 di h, ove h è l'altezza della parte arretrata».

## ZONA INDUSTRIALE

3) - Detta zona ha subito una modifica rispetto alle previsioni originarie. Infatti è stata abolita la parte progettata a Nord della Città e destinata alle attività industriali connesse con la rete ferroviaria. È stata invece potenziata e notevolmente ampliata - come risulta dalla planimetria allegata, ove gli ampliamenti sono tratteggiati in verde - l'area prevista a Sud della Città, a diretto contatto con la Statale n. 98, al fine di consentire l'ampliamento di tutte le industrie esistenti e l'insediamento di numerose altre industrie.

## ZONA CUSCINETTO (tra la «167» e l'abitato)

4) - Tale zona è stata ridimensionata, rispetto alle previsioni, riservandone una congrua parte a verde pubblico e consentendo costruzioni di fabbricati sulla residua parte.

## NUOVA STRADA E STRADA PANORAMICA

5) - Nella planimetria si sono indicate con A e B cerchiate le località da collegare mediante una nuova strada, che metta in comunicazione la Statale n. 98 con la Statale n. 378 sul tratto Corato-Trani.

Inoltre nella stessa planimetria è stata indicata anche la strada panoramica, prevista lungo il Regio Tratturo.

## ZONA AGRICOLA

6) - Per tale zona viene richiesto che il lotto minimo, previsto in progetto in 5000 mq., venga ridotto a 1000 mq.

Per il resto sono lasciati gli indici indicati dal progettista.

Questa Sezione Urbanistica esamina singolarmente le opposizioni presentate ritiene meritevole di approvazione la parte delle deliberazioni concernenti il rigetto delle opposizioni tendenti a modificare il Piano di zona.

Invece per quanto riguarda le varianti apportate al Programma di fabbricazione, questa Sezione ritiene, in base alle opposizioni presentate, che esso possa essere in parte modificato ma come appresso indicato:

### a) - CENTRO ANTICO

Per questa zona vanno confermate in pieno le previsioni e prescrizioni originarie, in quanto non è ammissibile che per realizzare fabbricati aventi uguale altezza lungo i due fronti dell'anello interno delimitante la zona intensiva, si vari il rapporto attualmente esistente nel nucleo antico tra edifici e spazi liberi alterando completamente il carattere edilizio del nucleo storico. D'altro canto il quinto comma dell'art. 17 della legge 6-8-1967 n. 765 consente solo opere di consolidamento o restauro, senza alterazioni di volumi e la modifica deliberata dal Commissario Prefettizio verrebbe ad essere in totale contrasto con esso.

### b) - ZONA DELLA 167

Questa zona non è soggetta a modifiche rispetto al progetto originario.

#### c) - ZONA INTENSIVA - SEMINTENSIVA E RESIDENZIALE

Per la zona urbana a carattere intensivo e per quella suburbana a carattere semintensivo si ritiene che le previsioni e prescrizioni dei progettisti debbano essere pienamente confermate; pertanto anche per l'altezza dei fabbricati in relazione alla larghezza stradale e per l'altezza massima degli stessi si ritengono vincolanti le norme stabilite dal progetto originario.

Non si può pensare di aumentare in queste due zone i limiti delle altezze massime così come è stato deliberato dal Commissario Prefettizio, in quanto m. 28 di altezza nella zona intensiva e m. 22 in quella semintensiva, risultano eccessivi anche per un centro industriale con il fenomeno dell'urbanesimo esasperato.

Per quanto concerne l'introduzione della zona residenziale riservata alla costruzione di ville, questa Sezione Urbanistica ritiene che le richieste dei ricorrenti possano essere, sia pure parzialmente accolte, ma la normativa prevista dal Comune per tale zona appare errata ed incompleta. Infatti, non si possono chiamare ville, fabbricati alti 16 metri con almeno quattro piani.

Detta zona residenziale va pertanto regolata dalle seguenti norme:

- Lotto minimo 2.500 mq.;
- Altezza massima m. 8;
- Numero massimo di piani 2;
- Distanza minima dal filo stradale:
  - distanza dai confini di proprietà m. 6;
  - per strade statali m. 30;
  - per strade provinciali m. 20;
  - per strade comunali m. 10.
- Indice massimo di fabbricabilità: 0,6 mc/mq.

Detta zona va limitata alla sola area indicata nella planimetria modificata e compresa tra le vie Castel del Monte, Regio Tratturo e S. Magno, in quanto questa Sezione non ritiene urbanisticamente valida l'ubicazione dell'altra area, tra la via Gravina e la Statale n. 98, ad immediato contatto con la zona della «167» e quella semintensiva.

In relazione a quanto sopra, le norme metrichie introdotte in variante dal Comune e di cui si è detto nel punto 2), sono da ritenersi ammissibili solo per le zone intensive o semintensive; esse comunque vanno modificate come appresso:

- lungo le strade di sezione inferiore a m. 5,50 è consentito di raggiungere l'altezza di m. 8 corrispondente a piano terra ed un piano superiore;
- per gli edifici costruiti all'angolo di due strade e spazi pubblici di diversa larghezza è consentito di mantenere l'altezza competente al prospetto affacciato sulla strada o spazio più largo anche per quello fronteggiante la strada o spazio più stretto per una lunghezza pari alla larghezza della strada o spazio più stretto.

#### d) - ZONA AGRICOLA

Anche per tale zona sono da confermare le previsioni del progettista Prof. R. Pane, compresa la prescrizione che, qualora i fabbricati avessero carattere residenziale, dovranno essere preceduti da apposita lottizzazione da far approvare a norma di legge. Il lotto minimo rimane confermato in 0,5 ettari.

#### e) - ZONA INDUSTRIALE

Per tale zona la Sezione Urbanistica è del parere che debba essere integralmente adottata la soluzione indicata dal progettista. Non vi sono motivi tecnici e urbanistici per eliminare la zona progettata a Nord della Città e destinata alle attività industriali aventi bisogno di un diretto contatto con la rete ferroviaria. Per quanto concerne invece l'area a Sud della Città, adiacente alla Statale n. 98, si ritiene opportuno limitarla alle previsioni del progettista, e ciò anche tenendo conto della industrializzazione della Città, in futuro, in sede di redazione di P.R. potrà essere studiata la possibilità e l'opportunità di un suo ampliamento in relazione alle effettive necessità dei luoghi pur con visione territoriale e non limitata al solo comune di Corato.

#### f) - ZONA CUSCINETTO (tra la «167» e l'abitato)

Appare inammissibile accogliere le richieste di ridimensionamento, in quanto consentendo la costruzione di fabbricati su parte di detta zona si falserebbe uno dei concetti base dell'urbanistica, consentendo uno sviluppo della Città a macchia d'olio.

Non appare neppure possibile destinare tale zona a verde pubblico, in quanto ai sensi dell'art. 34 della legge urbanistica 17-8-1942 n. 1150, un Programma di fabbricazione deve indicare solo le direttrici di espansione con la precisazione dei tipi edilizi. Pertanto, l'area in argomento resta vincolata - come progettato - a zona agricola. In sede di redazione di P.R. potrà prendersi in esame la possibilità di destinare tutta la zona cuscinetto a verde pubblico, precisando i concetti programmatici del programma.

#### g) - NUOVA STRADA E STRADA PANORAMICA

Per quanto concerne la possibilità di prevedere una nuova strada che metta in comunicazione la Statale n. 98 con la Statale n. 378 sul tratto Corato-Trani collegando le località indicate con A e B in planimetria, questa Sezione Urbanistica ritiene che essa debba essere rinviata alla redazione del P.R.G.,

in quanto solo in tale sede potrà essere vagliata meglio in relazione alle esigenze dei luoghi.

Si ritiene invece che sin da ora possa essere accolta la richiesta di vincolare a zona panoramica la strada lungo il Regio Tratturo, così come è segnata nella planimetria modificata.

Trattandosi di una strada panoramica le costruzioni ricadenti in una fascia di m. 1200 di cui 600 a monte ed altrettanti a valle dell'asse stradale, oltre a rispettare la tipologia edilizia della zona in cui ricadono, dovranno seguire la procedura di cui alla legge 29-6-'39 n. 1497, inoltre tutte le costruzioni dovranno distanziarsi dal filo di detta strada di m. 30 così come previsto per le strade statali.

Le opposizioni presentate sono state considerate globalmente ed in tale senso è stato espresso il parere della Sezione Urbanistica.

Esse ora vengono prese in esame singolarmente:

- la delibera n. 249 in data 10-4-1967 contiene un riassunto dettagliato di ogni singola opposizione a cui si farà sempre riferimento. Per quanto concerne la numerazione dei ricorsi si segue quella adottata dal Comune. Analogamente per le controdeduzioni si rimanda alle delibere n. 249 in data 10-4-1967 e n. 471 in data 11-7-1967.

Questa Sezione Urbanistica, tenendo presente quanto è stato precisato nei punti a), b), c), d), e), f), g), a proposito del Programma di fabbricazione, e tenendo presente che tutte le opposizioni concernenti il Piano di zona sono state respinte, ritiene che:

- le opposizioni n. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20 e 22 facenti riferimento al Piano di zona, sono da respingersi per gli stessi motivi indicati dal Comune di Corato. Infatti esse riflettono interessi particolari non ammissibili in una progettazione urbanistica; alcuni ricorrenti potranno realizzare le opere cui sono interessati ubicandole nella vicina zona industriale.

Anche l'opposizione n. 44 a firma Sig. Giuseppe Gallo ed altri fa riferimento al Piano di zona ma non è stata presa in considerazione dal Comune perchè giunta fuori termini. Essa è stata esaminata da questa Sezione; i ricorrenti hanno acquistato dei suoli nella zona reperita dalla 167 per costruire delle abitazioni, ma si sono visti negare la necessaria licenza edilizia a causa dell'approvazione di detto Piano; chiedono che qualora il Comune intenda acquisire i suoli di loro proprietà i proprietari vengano indennizzati dando in permuta altri terreni della stessa superficie e con le stesse attrezzature di servizi.

La questione non è di pertinenza di questa Sezione Urbanistica ma la richiesta appare valida ed il Comune potrà studiare il modo di prenderla opportunamente in esame.

D'altro canto la soluzione proposta dal Comune richiedente l'abolizione della Chiesa prevista nel Piano di zona non può essere accolta, in quanto nel nuovo quartiere una chiesa è servizio sociale fondamentale ed anche il suo spostamento sarebbe urbanisticamente e tecnicamente non valido in base alla soluzione adottata.

- le opposizioni n. 3, 7, 9, 12, 13 e 41 concernenti richieste di ampliamenti della zona industriale posta a ridosso della Statale numero 98 sono da respingersi per le ragioni chiarite nel punto e) della presente relazione;

- le opposizioni n. 11, 23, 24, 35 e 43, vanno respinte per gli stessi motivi indicati dal Comune e per quanto si è detto nel punto f) della presente relazione;

- le opposizioni n. 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32 sono da respingersi, tranne che nella richiesta di previsione di una zona residenziale, per la quale, comunque, sono da imporre le prescrizioni precisate nel punto c) della presente relazione, nel quale vengono ampiamente chiarite anche le ragioni per cui le altre richieste contenute in tali opposizioni sono da rigettarsi;

- le opposizioni n. 19, 28, 33 e 34 vanno invece totalmente rigettate per le ragioni esposte nel punto c) della presente relazione;

- le opposizioni n. 5, 14, 15, 17, 21, 36, 37, 38, 39, 40 e 42 vanno accolte parzialmente tenendo presente quanto si è detto nei punti a), c), d), e), f), g) della presente relazione. L'abrogazione o modifica del D.M. 15 giugno 1953 risulta nella delibera n. 145 del 16-2-1967 essere stata già chiesta dal Comune; per quanto concerne il riferimento ad un articolo del nuovo Regolamento edilizio in corso di redazione, questa Sezione Urbanistica nella prima parte della presente relazione ha espresso il parere che venga depennato. Non appare possibile revisionare i concetti informativi sulla nuova sistemazione urbanistica riguardante il centro antico, in quanto la soluzione adottata appare la più valida dal punto di vista tecnico-urbanistico ed è conforme, tra l'altro, alle prescrizioni della legge 6-8-1967 n. 765.

Le considerazioni contenute nella opposizione n. 42 che lamenta una inosservanza di modalità con cui gli elaborati tecnici sono stati presentati, sono da ritenere non valide in quanto non è la scala metrica di una planimetria a condizionare la validità della soluzione urbanistica di un Programma di fabbricazione.

## CONCLUSIONI

In base a quanto sopra dettagliatamente esposto, questa Sezione Urbanistica ritiene che il programma di fabbricazione del Comune di Corato ed il Piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18-4-1962 n. 167, siano meritevoli di approvazione con le modifiche ed integrazioni relative alle opposizioni presentate in sede di pubblicazione ed accolte come specificato in precedenza.

Dette indicazioni sono state riportate negli atti di progetto approvato con delibera n. 145 del 16-2-1967.

Bari, li 4-9-1967

L'ISPETTORE GENERALE  
CAPO DELLA SEZIONE URBANISTICA  
*F.to: Vincenzo Minchilli*

---